MILANOSPORT

DECISIONE DIRIGENZIALE N.174 DEL 23/10/2026

OGGETTO: **Fornitura di certificato digitale https wildcard per Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50 co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 –REP.155/2026 CIG BD7FEB653A**
Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Milanosport S.S.D. S.p.A., per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per garantire la sicurezza delle comunicazioni e dei servizi informatici erogati tramite i propri domini web, necessita della fornitura di un certificato digitale HTTPS Wildcard;

Rilevato che il certificato digitale HTTPS Wildcard in uso è in scadenza e che risulta necessario provvedere al relativo rinnovo per una durata di 36 (trentasei) mesi, al fine di assicurare la continuità operativa e la sicurezza dei sistemi informatici aziendali;

Rilevato che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:
• l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
• l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";

• ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Precisato che:
• in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
• inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in oggetto;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che l'offerta presentata dalla società PURELAB S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Santa Tecla n. 5, C.F. e P. IVA 05716180962, è stata ritenuta congrua e conveniente per Milanosport S.S.D. S.p.A. e che, pertanto, nulla osta all'affidamento della fornitura del certificato digitale HTTPS Wildcard per il periodo dal 21/10/2026 al 20/10/2029, per un importo complessivo di € 567,00 (euro cinquecentosessantasette/00), oltre IVA di legge;

Visti:
- il D.Lgs. n. 36/2023
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di affidare la fornitura del certificato digitale HTTPS Wildcard per Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 - REP. 155/2026 - CIG BD7FEB653A alla società PURELAB S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Santa Tecla n. 5, C.F. e P. IVA 05716180962, per un corrispettivo complessivo pari a € 567,00 (euro cinquecentosessantasette/00), oltre IVA di legge, corrispondente a € 189,00 per ciascuna delle tre annualità contrattuali; precisando che il presente provvedimento assume valenza di decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

3. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BD7FEB653A e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025;

4. di precisare che questa Stazione Appaltante ha attivato e concluso con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico affidatario mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) dell'ANAC;

5. di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;

6. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 567,00 (euro cinquecentosessantasette/00), oltre IVA di legge, trova copertura nel budget aziendale destinato ai servizi informatici e trova adeguata disponibilità nei bilanci di competenza;

8. di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

9. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanosport SSD S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanosport SSD S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: LORENZO ENRICO LAMPERTI
Luogo: MILANO
Data: 23/10/2026 16:29:18